

**Civile Ord. Sez. L Num. 22212 Anno 2022**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA**

**Relatore: PAGETTA ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 14/07/2022**

**ORDINANZA**

sul ricorso 16067-2016 proposto da:

ZIMBATO CRISTOFARO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR  
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ELISABETTA STAROPOLI;

**- ricorrente -**

**contro**

LEONIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del  
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES, presso lo studio  
dell'avvocato CINZIA DI MARCO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;

**- controricorrente -**

2022

1670

avverso la sentenza n. 181/2016 della CORTE D'APPELLO  
di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/02/2016 R.G.N.  
768/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA PAGETTA.

### **Rilevato che**

1. con sentenza n. 181/2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull'appello principale di Leonia s.p.a. e sull'appello incidentale di Cristofaro Zimbato, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale lo Zimbato aveva chiesto in via principale accertarsi l'avvenuta conclusione del contratto di assunzione con Leonia s.p.a., subentrata alla precedente datrice di lavoro, Fata Morgana s.p.a., nella gestione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Reggio Calabria, ed, in via subordinata, l'accertamento del diritto ad essere assunto da Leonia s.p.a. in applicazione della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 6 del c.c.n.l.;

2. ha premesso il giudice di appello che il diritto all'assunzione dello Zimbato, diritto scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all'art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione; ha osservato che nello specifico gli elementi in atti ed in particolare la sentenza penale della SC n. 17198/2012, che aveva definitivamente acclarato la responsabilità penale dello Zimbato per il reato di cui all'art. 73 d. pr n. 309/1990; evidenziando il coinvolgimento dello stesso in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere indubitabilmente sull'indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro rendendo inutile l'assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa; sotto altro

profilo, la esistenza di una conclamata incompatibilità dello Zimbato a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente ex art. 1218 cod. civ. l'inadempimento da parte di Leonia s.p.a. dell'obbligazione di *facere* scaturente dalla clausola di salvaguardia; quanto alla domanda principale, riproposta con l'appello incidentale condizionato, la prova testimoniale articolata, destinata a dimostrare la avvenuta conclusione del contratto, oltre ad essere inammissibile ex art. 2721 cod. civ. risultava comunque generica;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Cristofaro Zimbato sulla base di tre motivi; la Leonia s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso; è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore per il ricorrente;

#### **Considerato che**

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c.c.n.l. dei servizi ambientali del 17.6.2001, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l'art. 6 del contratto collettivo espressamente prevedeva il diritto alla costituzione automatica del rapporto di lavoro ed escludeva qualsiasi potere di valutazione sull'attitudine professionale del lavoratore in capo al nuovo datore di lavoro;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c.c.n.l. servizi ambientali in tema di disciplina relativa alle assunzioni alla stregua della quale condizioni ostative all'assunzione erano esclusivamente rappresentate dal mancato superamento della visita medica e da sentenza passata in giudicato o procedimento penale pendente per delitto non colposo che incide sull'attitudine professionale del lavoratore; sostiene, in particolare, che la condizione ostativa all'assunzione, rappresentata dall'esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, non

sussisteva al momento del rifiuto all'assunzione che pertanto doveva considerarsi ingiustificato;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 300 del 1970 censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la disposizione in oggetto nel senso di facultizzare il datore di lavoro a non assumere un lavoratore che sicuramente avrebbe dovuto essere licenziato in considerazione della grave condotta extralavorativa;

4. il ricorso è inammissibile;

4.1. la sentenza impugnata si fonda su due *rationes decidendi*, ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda: a) l'essere il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del contratto collettivo applicabile non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentivano comunque al datore di lavoro di procedere alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente, attitudine professionale, la quale nello specifico era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva; b) il configurare la conclamata incompatibilità dello Zimbato a rendere la prestazione lavorativa, per essersi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, un fatto che esonerava, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il datore di lavoro dall'obbligo di *facere* a suo carico scaturente dalla previsione del contratto collettivo;

4.2. la seconda *ratio decidendi*, con la quale la Corte di merito ha mostrato di ritenere nello specifico ricorrere una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di *facere* a carico del soggetto subentrante nella gestione dell'appalto, rappresentata dalla "conclamata incompatibilità" dello Zimbato a rendere la prestazione

lavorativa, non è stata in alcun modo investita dalle censure articolate con i motivi in esame; questi risultano, infatti, esclusivamente incentrati sulla deduzione della esistenza di un obbligo incondizionato per il soggetto subentrato nella gestione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti, obbligo derivato dalla clausola di salvaguardia negoziata a livello collettivo, di assumere lo Zimbato, laddove la questione della impossibilità sopravvenuta della prestazione è questione concettualmente distinta da quella dell'accertamento dell'obbligo investendo il piano relativo all'adempimento dello stesso ed alle relative cause di esonero ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.;

4.3. in particolare, tale specifico profilo non può ritenersi validamente investito dalla deduzione, formulata nell'ambito della illustrazione del terzo motivo, secondo la quale il reato commesso dallo Zimbato non aveva diretta incidenza sull'attitudine lavorativa e professionale del medesimo, trattandosi di affermazione che esprime, peraltro in termini apodittici, un mero dissenso valutativo rispetto alle diverse conclusioni attinte dal giudice di merito al quale è riservato l'accertamento dell'inadempimento e delle cause di esonero della responsabilità ( Cass. n. 845/1979):

5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002;

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00

per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma *1 bis* dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022

Il Presidente